

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
circa la lotta contro le epizoozie

(del 24 giugno 1958)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Il decreto legislativo del 30 novembre 1948, concernente la costituzione delle casse di assicurazione del bestiame bovino, mentre abrogava gli articoli da 1 a 24 della legge del 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo epizoozie manteneva in vigore gli articoli da 25 a 29 della medesima legge, la quale rimaneva di conseguenza in tale sua parte valida. Come informava il messaggio del 17 settembre 1948, che trattava appunto tale oggetto, questi articoli avrebbero dovuto essere inseriti in una nuova legge sul promovimento del bestiame che sarebbe stata successivamente promulgata. Le norme anzidette pur non essendo a tutt'oggi, per i motivi indicati, abrogate, si trovano in realtà oramai da tempo superate e divenute parzialmente, in pratica, inapplicabili. Oltre che dai citati articoli la lotta contro le epizoozie è regolata, sul piano cantonale, dal decreto 27 dicembre 1920 di applicazione della legge federale del 13 giugno 1917 sulle misure appunto per combattere le epizoozie. D'altra parte le azioni su larga scala per la lotta contro la tubercolosi e contro la brucellosi dei bovini formano oggetto di speciali disposizioni legislative ed esecutive. Appare quindi come tutta questa materia si trova oggi contemplata in modo discontinuo in diversi testi, di cui taluni divenuti privi di attualità e di compiutezza mentre altri vedono conglobate norme di carattere specificamente legislativo con altre che attengono piuttosto all'ambito della regolamentazione esecutiva. Un riordino e un aggiornamento della materia si dimostra di conseguenza non solo opportuno ma necessario. Il disegno di legge che con il presente messaggio abbiamo il pregio di proporre alla vostra approvazione, vuole appunto dettare in un testo aggiornato e pertinente le disposizioni di carattere generale inerenti alle misure per combattere le epizoozie, rinviando alla sede esecutiva — dove appunto parallelamente al progetto qui allegato esse si trovano in elaborazione — le norme di applicazione sia della legge cantonale che di quella federale. Il presente disegno di legge sostituisce tanto quello del 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo epizoozie quanto il decreto legislativo del 29 maggio 1924 circa la nomina degli ispettori del bestiame e dei loro supplenti; abrogati rimangono pure il decreto legislativo del 27 dicembre 1920 di applicazione della legge federale sulle misure per combattere le epizoozie, nonché il relativo regolamento di esecuzione del 17 gennaio 1922.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'annesso disegno legislativo, il quale, come detto, non innova sostanzialmente nella materia ma vuole unicamente compiere quell'opera di riordino e di aggiornamento che, considerata anche dal profilo della elaborazione della raccolta sistematica delle leggi vigenti decisa da codesto Gran Consiglio, appare indubbiamente tempestiva e necessaria.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Janner

Il Cons. Segr. di Stato :
Celio

Disegno di

LEGGE
sulla lotta contro le epizoozie

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge federale sulle misure per combattere le epizoozie del 13 giugno 1917 e il suo regolamento di applicazione del 30 agosto 1920;

visto il messaggio 24 giugno 1958 n. 771 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1.

Organizzazione
1) vigilanza e
direzione

La vigilanza sull'applicazione della presente legge e la direzione della polizia epizootica spettano al Consiglio di Stato e sono esercitate dal Dipartimento dell'agricoltura.

Art. 2.

2) organi di
esecuzione

Il Dipartimento dell'agricoltura è coadiuvato nelle sue funzioni dal veterinario cantonale, dai veterinari circondariali, dagli ispettori del bestiame, delle carni e degli apiari.

Il veterinario cantonale, oltre alle mansioni affidategli dalla legislazione federale, ha il controllo:

- a) sull'ispezione e il commercio delle carni;
- b) sulle casse di assicurazione del bestiame;
- c) sulle condotte veterinarie;
- d) sul commercio del bestiame;
- e) sul servizio di monta;
- f) sulla protezione degli animali.

Art. 3.

Circondari

Il Consiglio di Stato fissa i circondari dei veterinari, degli ispettori delle carni e degli ispettori degli apiari e ne nomina i titolari e i supplenti ogni 4 anni.

Art. 4.

Ispettori
del bestiame

E' pure competenza del Consiglio di Stato fissare i circondari degli ispettori del bestiame.

La nomina dell'ispettore e supplente ispettore del bestiame è di competenza dei Municipi, riservata la ratifica del Consiglio di Stato a cui la nomina deve essere immediatamente notificata.

Il periodo di nomina è quadriennale.

Il Consiglio di Stato può ordinare ai Municipi la revoca degli ispettori o supplenti che si mostrassero incapaci o comunque mancassero al loro dovere.

Art. 5.

Tasse

Il Consiglio di Stato, nei limiti stabiliti dall'Autorità federale, fissa le tasse dei certificati di sanità, dei certificati di

ispezione delle carni, delle bollette di scorta e degli altri certificati ufficiali, nonché le tasse di concessione e di organizzazione delle fiere e mercati di bestiame.

Art. 6.

Il Consiglio di Stato emana le disposizioni atte a combattere le malattie epizootiche, quelle concernenti l'indennizzo del bestiame perito o macellato e il sussidiamento delle spese di lotta.

Fondo
epizootie

Art. 7.

Per il finanziamento delle spese indicate all'articolo precedente, è creato il fondo epizootie, alimentato dalle seguenti entrate ordinarie :

Disposizioni
complementari

- a) dotazione annua di Fr. 150.000,—;
- b) prelevamento sulle tasse indicate all'art. 5;
- c) tasse dei negozianti di bestiame e dei macellai;
- d) multe;
- e) sussidi federali.

Art. 8.

Sono abrogati :

Abrogazioni

- 1) la legge 23 giugno 1925 sull'assicurazione del bestiame e sul fondo epizootie;
- 2) il decreto di applicazione 27 dicembre 1920 della legge federale 13 giugno 1917 sulle misure per combattere le epizootie;
- 3) il regolamento di esecuzione del 17 gennaio 1922;
- 4) il decreto legislativo 29 maggio 1924 circa la nomina degli ispettori del bestiame e loro supplenti.

Art. 9.

Trascorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum e ottenuta l'approvazione del Consiglio federale, questa legge viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Entrata
in vigore

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

